

# Gazzetta ufficiale

# L 228

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

53° anno  
31 agosto 2010

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio, del 26 agosto 2010, relativo alla fissazione dei coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi** ..... 1

Regolamento (UE) n. 769/2010 della Commissione, del 30 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 8

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale <sup>(1)</sup>** ..... 10

##### DECISIONI

2010/470/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina [notificata con il numero C(2010) 5779] <sup>(1)</sup>** ..... 15

Prezzo: 4 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/471/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione** [notificata con il numero C(2010) 5781] <sup>(1)</sup>..... 52

2010/472/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione** [notificata con il numero C(2010) 5780] <sup>(1)</sup>..... 74



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 768/2010 DEL CONSIGLIO

del 26 agosto 2010

**relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi.
- (2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo dal 1° luglio 2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle

pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1° luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup> e corrispondono al 1° luglio 2009.

*Articolo 2*

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2010.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente il 31 agosto 2010. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 agosto 2010.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. VANACKERE

---

## ALLEGATO

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Afghanistan (*)	0
Albania	73,9
Algeria	76,5
Angola	115,8
Arabia Saudita	85,2
Argentina	57,1
Armenia	68,7
Australia	102,3
Azerbaijan	93,7
Bangladesh	50,8
Barbados	111
Belize	65,9
Benin	93,1
Bielorussia	61,5
Bolivia	58,4
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	62,5
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	73,2
Botswana	53,2
Brasile	87,4
Burkina Faso	95,8
Burundi (*)	0
Cambogia	71,5
Camerun	95,6
Canada	74,6
Capo Verde	73,1
Ciad	122,8
Cile	61,9
Cina	85,6
Cisgiordania — Striscia di Gaza	100,7
Colombia	76
Congo (Brazzaville)	118,2

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Corea del Sud	82,8
Costa d'Avorio	99,5
Costa Rica	75,1
Croazia	92,3
Cuba	83,2
Ecuador	70,3
Egitto	39,2
El Salvador	70,2
Eritrea	50,1
Etiopia	83,8
Ex repubblica iugoslava di Macedonia	68,1
Filippine	62,7
Gabon	104,4
Gambia	60,7
Georgia	86,5
Ghana	53,1
Gibuti	97,1
Guatemala	75,5
Guinea-Bissau	107,7
Guinea (Conakry)	63,5
Guyana	59,3
Haiti	107,4
Honduras	70,2
Hong Kong	95
India	54,5
Indonesia (Banda Aceh)	51,2
Indonesia (Giacarta)	74,3
Iraq (*)	0
Isole Figi	61,9
Isole Salomone	90,3
Israele (Tel Aviv)	102,5
Giamaica	84,8
Giappone (Tokyo)	126,3

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Giordania	81,5
Kazakistan (Almaty)	76,3
Kazakistan (Astana)	68,1
Kenia	75,1
Kirghizistan	85,9
Kosovo (Pristina)	54,6
Laos	85,7
Lesotho	57,3
Libano	81,9
Liberia	90,8
Madagascar	83,9
Malawi	76
Malaysia	70,1
Mali	84,9
Marocco	76,1
Mauritania	61,1
Mauritius	69,7
Messico	65,1
Moldova	64,3
Montenegro	68,1
Mozambico	73,4
Namibia	71,2
Nepal	77,7
Nicaragua	55,5
Niger	85,9
Nigeria	87,5
Norvegia	125,2
Nuova Caledonia	125,9
Nuova Zelanda	86,4
Pakistan	43,9
Panama	57,6
Papua-Nuova Guinea	94,2
Paraguay	66,5

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Perù	75,1
Repubblica centrafricana	106,7
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	125,3
Repubblica Dominicana	64,4
Ruanda	84,6
Russia	97,1
Samoa	70,5
Senegal	90,3
Serbia (Belgrado)	66,5
Sierra Leone	75,1
Singapore	97,3
Siria	77,1
Stati Uniti (New York)	92
Stati Uniti (Washington)	87,4
Sud Africa	57,5
Sudan (Khartoum)	52,5
Sudan meridionale (Juba)	91,6
Sri Lanka	62,9
Svizzera (Berna)	109
Svizzera (Ginevra)	109,5
Suriname	45,9
Swaziland	58,2
Tagikistan	56,9
Taiwan	76,6
Tanzania	67,6
Thailandia	55,6
Timor orientale	67,8
Togo	87,9
Trinidad e Tobago	74,6
Tunisia	68,7
Turchia	76,6
Ucraina	75,1
Uganda	63,4

SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2009
Uruguay	71,3
Uzbekistan	50,9
Vanuatu	102,2
Venezuela	92,4
Vietnam	47,4
Yemen	66,6
Zambia	49,2
Zimbabwe (*)	0

(\*) Non disponibile.

**REGOLAMENTO (UE) N. 769/2010 DELLA COMMISSIONE****del 30 agosto 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	38,5
	TR	103,0
	ZZ	70,8
0707 00 05	TR	141,2
	ZZ	141,2
0709 90 70	TR	125,9
	ZZ	125,9
0805 50 10	AR	86,0
	CL	145,6
	TR	149,6
	UY	141,2
	ZA	158,5
	ZZ	136,2
0806 10 10	BA	91,2
	EG	132,3
	IL	126,0
	TR	115,3
	ZA	149,9
	ZZ	122,9
0808 10 80	AR	106,6
	BR	70,5
	CL	93,5
	CN	65,6
	NZ	99,6
	US	127,5
	UY	95,9
	ZA	89,2
	ZZ	93,6
0808 20 50	AR	115,4
	CL	150,5
	CN	76,3
	TR	133,1
	ZA	110,7
	ZZ	117,2
0809 30	TR	143,4
	ZZ	143,4
0809 40 05	BA	53,9
	IL	161,0
	XS	52,3
	ZZ	89,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/60/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2010

**che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Le questioni della biodiversità e della preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello internazionale e a livello dell'Unione europea. Si possono citare ad esempio la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica <sup>(2)</sup>, la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura <sup>(3)</sup>, il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 <sup>(4)</sup>, e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(5)</sup>. È necessario fissare condizioni specifiche, nel quadro della normativa europea che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere, ossia la direttiva 66/401/CEE, per tener conto di tali questioni.

(2) Per consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche (nel seguito designate «miscele di sementi per la preservazione»), anche nel caso in cui i componenti di tali miscele non

siano conformi ad alcuni dei requisiti generali per la commercializzazione previsti dalla direttiva 66/401/CEE, è necessario disporre determinate deroghe.

(3) Per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l'applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un'autorizzazione, da concedere su domanda.

(4) Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione contenenti varietà da conservazione oggetto della direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà <sup>(6)</sup>, la presente direttiva deve tuttavia lasciare salve le disposizioni della direttiva 2008/62/CE.

(5) Le zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(7)</sup> ospitano habitat naturali e seminaturali meritevoli di essere conservati. Tali zone devono essere considerate zone fonte per le miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di designare altre zone che contribuiscono alla conservazione delle risorse fitogenetiche se sono conformi a norme comparabili.

(6) Occorre disporre che i componenti delle miscele di sementi per la preservazione siano indicati come specie e se del caso sottospecie nell'autorizzazione e sull'etichetta. È inoltre necessario stabilire il tasso di germinazione per i componenti delle miscele oggetto della direttiva 66/401/CEE non conformi ai requisiti di germinazione indicati nell'allegato II della direttiva medesima. Per quanto riguarda tali requisiti, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è necessario tenere conto del metodo di raccolta.

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- (7) È necessario disporre deroghe concernenti l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione prima di autorizzare la loro commercializzazione. Le modalità di tale esame devono in certi casi tenere conto anche delle differenze tra i metodi di raccolta delle miscele di sementi per la preservazione coltivate e di quelle raccolte direttamente.
- (8) Per garantire che la commercializzazione avvenga nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, occorre prevedere restrizioni, in particolare per quanto riguarda la regione di origine e la zona fonte.
- (9) Occorre fissare una quantità massima per la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione. Gli Stati membri, per assicurare il rispetto di tale quantità massima, devono prescrivere ai produttori di notificare le quantità delle miscele di sementi per la preservazione per le quali intendono chiedere un'autorizzazione e, se necessario, attribuire quote ai produttori.
- (10) È necessario garantire la tracciabilità delle miscele di sementi per la preservazione con idonee disposizioni riguardanti la chiusura e l'etichettatura.
- (11) Per garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate, deve essere realizzato un monitoraggio ufficiale.
- (12) Trascorso un periodo di tempo appropriato, è opportuno che la Commissione valuti l'efficacia delle misure previste dalla presente direttiva.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «zona fonte»:
- i) una zona designata da uno Stato membro come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o
  - ii) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di tale direttiva;
- b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

- c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta, con o senza pulitura;
- d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
  - i) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
  - ii) le sementi di cui al punto i) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
  - iii) le sementi di tali specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

#### Articolo 2

##### Miscele di sementi per la preservazione

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi di vari generi, specie e se del caso sottospecie destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e di piante non foraggere ai sensi di tale direttiva.

Le miscele di cui sopra sono designate nel seguito «miscele di sementi per la preservazione».

2. Se una miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE.

3. Salvo diversa disposizione della presente direttiva, si applica la direttiva 66/401/CEE.

#### Articolo 3

##### Regione di origine

Quando autorizzano la commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, gli Stati membri definiscono la regione cui la miscela è naturalmente associata, designata nel seguito «regione di origine». Essi tengono conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o dalle organizzazioni operanti in questo campo riconosciute dagli Stati membri. Se la regione di origine si situa in più Stati membri, è definita di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

#### Articolo 4

##### Autorizzazione

1. Gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2. Nell'autorizzazione sono indicati:
- nome e indirizzo del produttore;
  - metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
  - percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
  - nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, un tasso di germinazione specifico per i componenti della miscela di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispettano i requisiti relativi alla germinazione indicati nell'allegato II di tale direttiva;
  - la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;
  - la regione di origine;
  - la restrizione alla commercializzazione nella regione di origine;
  - la zona fonte;
  - il sito di raccolta e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione;
  - il tipo di habitat del sito di raccolta;
  - l'anno di raccolta.

3. Per quanto riguarda il punto c) del paragrafo 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e se del caso sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

#### Articolo 5

#### Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

- Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.
- La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da permettere di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
- Il tasso di germinazione dei componenti di cui al paragrafo 2 è sufficiente a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
- Il tenore di specie e se del caso sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 non è superiore all'1 % in peso. Le miscele di sementi per la preservazione rac-

colte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp. Il tenore di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* non è superiore allo 0,05 % in peso.

#### Articolo 6

#### Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

- Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere state raccolte nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato durante i 40 anni precedenti la data della domanda del produttore di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La zona fonte è situata nella regione di origine.
- Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e se del caso sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
- I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate che sono sementi di piante foraggere, quali definite nella direttiva 66/401/CEE, devono, prima di essere miscelati, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati nella sezione III dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la purezza specifica nelle colonne da 4 a 11 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato, per quanto riguarda il contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso specificato nella colonna 4 della tabella dell'allegato III di tale direttiva (totale per colonna), nelle colonne 12, 13 e 14 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, dell'allegato II di tale direttiva, e per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di *Lupinus*, nella colonna 15 della tabella della sezione I, punto 2, lettera A, di tale allegato.
- La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni.

#### Articolo 7

#### Disposizioni procedurali

- L'autorizzazione è concessa su domanda del produttore.  
La domanda è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o degli articoli 4 e 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
- Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, lo Stato membro nel quale si trova il sito di raccolta procede a ispezioni visuali.

Le ispezioni visuali sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4.

Lo Stato membro che ha eseguito le ispezioni visuali ne documenta i risultati.

3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri, quando esaminano una domanda, eseguono o fanno eseguire sotto la loro supervisione ufficiale prove per verificare che la miscela di sementi per la preservazione sia conforme almeno alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

Le prove sono realizzate secondo i metodi internazionali attuali o, se tali metodi non esistono, secondo altri metodi appropriati.

Gli Stati membri interessati provvedono a che i campioni utilizzati per le prove siano prelevati da lotti omogenei e a che siano applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE.

#### Articolo 8

##### Restrizione quantitativa

Ogni Stato membro provvede a che la quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non superi il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.

#### Articolo 9

##### Applicazione delle restrizioni quantitative

1. Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, gli Stati membri dispongono che i produttori notificano prima dell'inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

Nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, gli Stati membri dispongono che i produttori notificano prima dell'inizio di ogni stagione di produzione la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

2. Se, in base alle notifiche di cui al paragrafo 1, appare probabile che le quantità di cui all'articolo 8 siano superate, gli Stati membri attribuiscono a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione in questione.

#### Articolo 10

##### Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2. Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l'incorporazione dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

3. Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il

sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del produttore, sull'imballaggio o sul contenitore.

#### Articolo 11

##### Etichettatura

1. Gli Stati membri dispongono che gli imballaggi e i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione siano muniti di un'etichetta apposta dal produttore o di un'indicazione, stampata o apposta con un timbro, comprendente almeno le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme UE»;
- b) il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'apposizione delle etichette o il suo marchio di identificazione;
- c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
- d) l'anno della chiusura, così indicato: «sigillato nel ...» (anno);
- e) la regione di origine;
- f) la zona fonte;
- g) il sito di raccolta;
- h) il tipo di habitat del sito di raccolta;
- i) la dicitura «miscela di sementi di piante foraggere per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;
- j) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione delle etichette;
- k) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e se del caso sottospecie;
- l) il peso netto o lordo dichiarato;
- m) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, sostanze di rivestimento o altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;
- n) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, il tasso di germinazione specifico per i componenti delle miscele di cui alla direttiva 66/401/CEE che non rispondono ai requisiti di germinazione indicati nell'allegato II di tale direttiva.

2. Per quanto riguarda la lettera k) del paragrafo 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3.

3. Per quanto riguarda la lettera n) del paragrafo 1, nel caso in cui il numero dei tassi di germinazione specifici sia superiore a cinque è sufficiente indicare il tasso medio.

*Articolo 12***Monitoraggio**

Gli Stati membri si accertano, per mezzo di un monitoraggio ufficiale, che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

*Articolo 13***Notifiche**

Gli Stati membri dispongono che i produttori operanti sul loro territorio notifichino per ogni stagione di produzione il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, il quantitativo delle miscele di sementi per la preservazione commercializzate nel rispettivo territorio.

*Articolo 14***Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche**

Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in questo campo.

*Articolo 15***Valutazione**

La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2014.

*Articolo 16***Recepimento**

1. Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

**che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina**

*[notificata con il numero C(2010) 5779]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/470/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le prescrizioni relative agli scambi di sperma, ovuli ed embrioni delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). La direttiva indica inoltre i certificati sanitari che è necessario prevedere per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi.
- (2) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010<sup>(2)</sup> della Commissione, stabilisce determinate nuove condizioni relative ai prodotti di cui trattasi che si applicano a decorrere dal 1° settembre 2010.
- (3) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e stabilisce condizioni particolareggiate per il loro

riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. L'allegato D, così modificato, ha modificato anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

- (4) Risulta necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi – modelli che tengano conto dei requisiti di polizia sanitaria di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010.
- (5) È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle riserve esistenti nell'Unione dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Pertanto è necessario stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina, nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1° settembre 2010.
- (6) Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di magazzinaggio a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

- (7) A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari siano inseriti in un'unica decisione e tengano conto del Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>.
- (8) Al fine di garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di animali delle specie equina, ovina e caprina, raccolto in centri riconosciuti di raccolta dello sperma e spedito da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma, indipendentemente dal fatto che esso faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.
- (9) Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare espressamente gli atti dell'Unione che stabiliscono modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina <sup>(2)</sup>, la decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino <sup>(3)</sup>, la decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina <sup>(4)</sup> e la decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina <sup>(5)</sup>.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione dei seguenti prodotti:

- a) sperma di animali della specie equina;
- b) ovuli ed embrioni di animali della specie equina;
- c) sperma di animali delle specie ovina e caprina;

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

<sup>(4)</sup> GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

- d) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina;
- e) ovuli ed embrioni di animali della specie suina.

#### Articolo 2

##### Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

- a) modello di certificato sanitario IA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- b) modello di certificato sanitario IB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- c) modello di certificato sanitario IC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

#### Articolo 3

##### Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

- a) modello di certificato sanitario IIA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
- b) modello di certificato sanitario IIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

#### Articolo 4

##### Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:

- a) modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

- b) modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- c) modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

#### Articolo 5

#### **Scambi di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato IV:

- a) modello di certificato sanitario IVA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
- b) modello di certificato sanitario IVB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

#### Articolo 6

#### **Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina**

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:

- a) modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
- b) modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

#### Articolo 7

#### **Abrogazioni**

Le decisioni 95/294/CE, 95/307/CE, 95/388/CE e 95/483/CE sono abrogate.

#### Articolo 8

#### **Decorrenza di efficacia**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

#### Articolo 9

#### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di sperma di animali della specie equina

## PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)      Razza      Identificazione del donatore      Data di raccolta      Numero di riconoscimento del centro      Quantità								

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. il centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;		
II.1.1. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:		
II.1.1.1. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio <sup>(1)</sup> di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE <sup>(3)</sup> ;		
II.1.1.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;		
II.1.1.3. ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;		
II.2. sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;		
II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:		
II.3.1. non hanno evidenziato alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;		
II.3.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;		
II.3.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. o II.3.5.3. alla fine del periodo di raccolta;		
II.3.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:		
<sup>(1)</sup> [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
<sup>(1) oppure</sup> [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
e <sup>(1)</sup> [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]		
<sup>(1) oppure</sup> [II.3.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]		
e [II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;		
II.3.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di test <sup>(4)</sup> di cui ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. e II.3.5.3.:		
II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.		
I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;		

**UNIONE EUROPEA**

**Sperma equino — Parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.						
<p>II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p> <p>I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati <sup>(5)</sup> anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopradescripto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;</p> <p>e il test di cui al punto II.3.4.1. per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato su un campione di sangue prelevato <sup>(5)</sup> non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;</p> <p>e <sup>(1)</sup> [uno dei test di cui al punto II.3.4.2. per l'arterite virale degli equidi è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato <sup>(5)</sup> non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato <sup>(5)</sup> non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopradescripto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno <sup>(5)</sup> è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]</p> <p>e il test di cui al punto II.3.4.3. per la metrite contagiosa degli equidi è stato effettuato su campioni prelevati <sup>(5)</sup> non oltre 60 giorni prima della raccolta dello sperma sopradescripto;</p> <p>II.3.5.3. i test descritti al punto II.3.4. sono stati eseguiti da ultimo su campioni prelevati <sup>(5)</sup> anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopradescripto è stato raccolto,</p> <p>e i test descritti al punto II.3.4. sono stati eseguiti su campioni prelevati <sup>(5)</sup> in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui sopra;</p> <p>II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5. eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:</p>								
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio <sup>(5)</sup>		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari <sup>(5)</sup>				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
<p><sup>(1)</sup> [II.4 non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [II.4 sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a <sup>(6)</sup>: .....]</p> <p>II.5. lo sperma di cui al presente certificato è stato:</p> <p>II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.5.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p>								

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><i>Note</i></p> <p><b>Parte I</b></p> <p>Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p style="padding-left: 40px;">la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p> <p style="padding-left: 40px;">il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6:</p> <p>Abbreviazioni:</p> <p>AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE)</p> <p>AIE-2 secondo test per l'AIE</p> <p>AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue</p> <p>AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue</p> <p>AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma</p> <p>AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma</p> <p>CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione</p> <p>CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11</p> <p>CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione</p> <p>CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21</p> <p>Istruzioni:</p> <p>Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1., II.3.5.2. e/o II.3.5.3.) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio anteriormente alla prima raccolta del seme, secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1., II.3.5.2. e II.3.5.3., sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le seguenti diciture: AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2. o II.3.5.3. sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.</p>		

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte A

II. Informazioni sanitarie				II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.		
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio <sup>(5)</sup>		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari <sup>(5)</sup>				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
Campione di sangue	Campione di sperma				1° campione	2° campione		
A	B	C	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

[http://ec.europa.eu/food/animal/approved\\_establishments/establishments\\_vet\\_field\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm)

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

<sup>(5)</sup> Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).

<sup>(6)</sup> Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale (\*)

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:

Timbro:

(\*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

## PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.14.		I.15.			
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice	I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

- Parte II: Certificazione**
- II.1. il centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi:
- II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;
- II.1.2. è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio <sup>(1)</sup> di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE <sup>(3)</sup>, dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato <sup>(1)</sup> oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato <sup>(1)</sup>;
- II.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato <sup>(1)</sup> o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato <sup>(1)</sup>, soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;
- II.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato <sup>(1)</sup> o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato <sup>(1)</sup>, ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;
- II.2. tutti gli equidi sono stati ammessi al centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE;
- II.3. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:
- II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;
- II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;
- II.3.3. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale degli equidi;
- II.3.4. per almeno 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava sintomi clinici di metrite contagiosa degli equidi;
- II.3.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;
- II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7.
- [II.3.6.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi, con esito negativo;
- e <sup>(1)</sup> [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]
- <sup>(1)</sup> oppure [II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]
- e II.3.6.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della *Taylorella equigenitalis* nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;
- II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test <sup>(4)</sup>:
- II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.

I test di cui al punto II.3.6. sono stati effettuati su campioni prelevati in data ..... <sup>(5)</sup> e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ..... <sup>(5)</sup>, almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto con equidi di stato sanitario inferiore.</p> <p>I test di cui al punto II.3.6. sono stati effettuati su campioni prelevati in data .....<sup>(5)</sup> e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data .....<sup>(5)</sup>, entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p> <p>e il test di cui al punto II.3.6.1. per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato in data .....<sup>(5)</sup>, che non deve essere di oltre 120 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;</p> <p>e <sup>(1)</sup> [uno dei test di cui al punto II.3.6.2. per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato su un campione prelevato in data .....<sup>(5)</sup>, che non deve essere di oltre 30 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;]</p> <p><sup>(1) oppure</sup> [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus eseguito su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto in data .....<sup>(5)</sup>, non più di un anno prima della raccolta dello sperma sopra descritto;</p> <p>II.3.7.3. i test di cui al punto di cui al punto II.3.6. sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data .....<sup>(5)</sup> e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data .....<sup>(5)</sup>;</p> <p>II.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato nel rispetto delle disposizioni di cui ai capitoli II e III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE.</p>		
<b>Note</b>		
<b>Parte I</b>		
Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.		
Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.		
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;		
la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		
il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto.		
<b>Parte II</b>		
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.		
<sup>(2)</sup> Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>		
<sup>(3)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.		
<sup>(4)</sup> Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.		
<sup>(5)</sup> Indicare la data.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Unità veterinaria locale:	N. UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		
(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		

## PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento	
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento			
	I.14.		I.15.			
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.		
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)      Razza      Identificazione del donatore      Data di raccolta      Numero di riconoscimento del centro      Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

<sup>(1)</sup> [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. situato nello Stato membro di origine dello sperma in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:

<sup>(1)</sup> [nell'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [nell'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [nella decisione 95/307/CE;]

<sup>(1) oppure</sup> [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente:

<sup>(1)</sup> [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [alla decisione 95/307/CE;]

<sup>(1) oppure</sup> [II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2004/211/CE conformemente:

<sup>(1)</sup> [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/471/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/471/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/471/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [alla decisione 96/539/CE;]

II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma <sup>(2)</sup> indicato nella casella I.12., gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

## Parte I

Casella I.6.: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma.

## UNIONE EUROPEA

## Sperma equino — Parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p style="padding-left: 40px;">la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p> <p style="padding-left: 40px;">il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta o magazzino dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicati sui siti della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</a></p>										
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td style="width: 40%;">Qualification and title:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table> <p>_____</p> <p>(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualification and title:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualification and title:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

## ALLEGATO II

**Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina**

## PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale						
					I.3. Autorità centrale competente								
					I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.								
					I.7.								
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice	
	I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale				Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento				
	I.14.				I.15.								
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				I.17.								
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>						
							I.20. Quantità						
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli						
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>													
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata				Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro				Codice ISO Codice ISO Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita				Codice ISO Codice		I.29.							
I.30.													
I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)      Razza      Categoria      Identificazione del donatore      Data di raccolta      Numero di riconoscimento del gruppo      Quantità													

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli ed embrioni equini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
Parte II: Certificazione	(1) [II.1. gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]	
	(1) oppure [II.1. gli embrioni concepiti in vitro/gli embrioni micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1) e 2), della direttiva 92/65/CEE;]	
	(1) [II.2. gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]	
	(1) oppure [II.2. gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]	
	(1) oppure [II.2. gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]	
	(1) oppure [II.2. gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]	
	II.3. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che:	
	II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE (4) nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;	
	II.3.2. soddisfano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;	
	II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4. e II.3.5. e la raccolta di ovuli ed embrioni;	
II.3.4. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data ..... (3), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito l'ultima volta su un campione di sangue prelevato in data ..... (3); non oltre 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;		
II.3.5. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estri consecutivi in data ..... (3) e in data ..... (3), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale in data ..... (3);		
(1) oppure [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) oppure [II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) oppure [II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]		
II.5. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.		
<b>Note</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.		
Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.		
Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli ed embrioni equini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;</p> <p>l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p>la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p> <p>il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a></p> <p>(<sup>3</sup>) Indicare la data.</p> <p>(<sup>4</sup>) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:</p> <p>(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		

## PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine  Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione  Azienda <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>  N. di riconoscimento		N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)	Razza	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità		

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli ed embrioni equini — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

Parte II: Certificazione

- II.1. gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> sopra descritti sono stati raccolti da un gruppo di raccolta <sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato;
- II.2. gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> sono stati raccolti da giumente donatrici che:
- II.2.1. alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE <sup>(3)</sup>;
- II.2.2. soggiornavano in aziende poste sotto sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE.
- II.2.3. prima della raccolta, soggiornavano in aziende in cui, da 60 giorni, non sono stati riscontrati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;
- II.2.4. non sono state utilizzate per scopi di riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>;
- II.2.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup>;
- II.2.6. alla data della raccolta, non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;
- II.3. gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE;
- II.4. lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE <sup>(4)</sup> <sup>(1)</sup>;
- II.5. gli ovuli utilizzati per la produzione in vivo degli embrioni soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE <sup>(1)</sup>.

*Note***Parte I:**

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

**Parte II:**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> Solo i gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

[http://ec.europa.eu/food/animal/approved\\_establishments/establishments\\_vet\\_field\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm)

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Non si applica agli ovuli.

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli ed embrioni equini — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)</p> <table><tr><td data-bbox="204 367 528 398">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1139 367 1299 398">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="204 407 424 439">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="1139 407 1219 439">N. UVL:</td></tr><tr><td data-bbox="204 448 261 479">Data:</td><td data-bbox="1139 448 1203 479">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="204 488 280 519">Timbro:</td><td></td></tr></table> <p>(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

## ALLEGATO III

## Modelli di certificati sanitari per gli scambi di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

## PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale	
			Azienda <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.			
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.		
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Identificazione del donatore Data di raccolta Numero di riconoscimento del centro Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — Parte A

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. lo sperma di cui sopra:

II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

<sup>(1)</sup> [II.1.4. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]<sup>(1) oppure</sup> [II.1.4. soddisfa i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie <sup>(3)</sup> richieste dallo Stato membro di destinazione;]

II.1.5. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23;

<sup>(1)</sup> [II.2. non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma;]<sup>(1) oppure</sup> [II.2. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a <sup>(4)</sup>:  
.....]

## Note

## Parte I

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

## Parte II

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.<sup>(2)</sup> Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:[http://ec.europa.eu/food/animal/approved\\_establishments/establishments\\_vet\\_field\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm)<sup>(3)</sup> Le garanzie aggiuntive previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).<sup>(4)</sup> Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (\*)

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:

Timbro:

(\*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

## PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine  Centro sperma <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione  Centro sperma <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale			
			N. di riconoscimento		Azienda <input type="checkbox"/>  N. di riconoscimento	
I.14.		I.15.				
I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice	I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce  Specie (nome scientifico)      Razza      Identificazione del donatore      Data di raccolta      Numero di riconoscimento del centro      Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — Parte B

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.2. proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III della direttiva 92/65/CEE;

<sup>(1)</sup> [II.4. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

<sup>(1) oppure</sup> [II.4. soddisfa i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie <sup>(3)</sup> richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

## Parte I

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.

## Parte II

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

[http://ec.europa.eu/food/animal/approved\\_establishments/establishments\\_vet\\_field\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm)

<sup>(3)</sup> Le garanzie aggiuntive previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (\*)

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:

Timbro:

(\*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

## PARTE C

Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e di partite di riserve dello sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento	
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine  Centro sperma <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione  Centro sperma <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/>  N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.			
	I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice	I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce  Specie (nome scientifico)      Razza      Identificazione del donatore      Data di raccolta      Numero di riconoscimento del centro      Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — Parte C

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:

<sup>(1)</sup> II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzino dello sperma di cui alla casella I.12 situato nello stesso Stato membro di origine dello sperma in condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:

<sup>(1)</sup> [nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [nell'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [alla decisione 95/388/CE;]

<sup>(1) oppure</sup> II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato nell'Unione europea, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzino dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente:

<sup>(1)</sup> [all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato III, parte B, della decisione 2010/470/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [alla decisione 95/388/CE;]

<sup>(1) oppure</sup> II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione europea secondo le prescrizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE conformemente:

<sup>(1)</sup> [all'allegato II, sezione A, parte 2, della decisione 2010/472/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato II, sezione B, parte 2, della decisione 2010/472/UE;]

<sup>(1) oppure</sup> [all'allegato II della decisione 2008/635/CE;]

II.2. è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzino dello sperma <sup>(2)</sup> indicato nella casella I.12, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

## Note

## Parte I:

Casella I.6: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzino di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzino dello sperma, da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — Parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta e magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio pubblicati sui siti della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p>										
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td>Titolo e qualifica:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										
<p>(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										

## ALLEGATO IV

**Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli/embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

## PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale									
			I.3. Autorità centrale competente											
			I.4. Autorità locale competente											
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.											
			I.7.											
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice			
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/>		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.											
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.											
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			I.20. Quantità					
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>					I.22. Numero di colli									
I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24. Tipo di imballaggio									
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>														
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								
Paese terzo		Codice ISO		Stato membro		Codice ISO								
Punto di uscita		Codice		Stato membro		Codice ISO								
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO								
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		I.29.										
Paese terzo		Codice ISO												
Punto di uscita		Codice												
I.30.														
I.31. Identificazione della merce														
Specie (Nome scientifico)		Razza	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo		Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<b>Parte II: Certificazione</b>	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	<sup>(1)</sup> [II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo <sup>(1)</sup> sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni <sup>(2)</sup> che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/gli embrioni micromanipolati <sup>(1)</sup> sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni <sup>(2)</sup> che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1) e 2) della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1)</sup> [II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]		
		II.3.	gli ovuli e gli embrioni di cui sopra:	
	<sup>(1)</sup> [II.3.1.	risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.3.1.	soddisfano i requisiti indicati nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale punto nonché le garanzie <sup>(3)</sup> richieste dagli Stati membri di destinazione;]		
		II.3.2.	provengono da animali donatori della specie ovina/caprina <sup>(1)</sup> che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, sezione 3, della direttiva 92/65/CEE;	
	<sup>(1)</sup> [II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, prodotto, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
	<sup>(1) oppure</sup> [II.4.	gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;]		
		II.5.	gli ovuli e gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.	
<i>Note</i>				
<b>Parte I</b>				
Casella I.12:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni.			
Casella I.13:	il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.			
Casella I.23:	indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.31:	categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.			



## PARTE B

Modello di certificato sanitario IVB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		
		Punto di uscita		Codice		Stato membro		
		Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		
						Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.29.		
		Punto di uscita		Codice				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Razza	Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> di cui sopra:

- Parte II: Certificazione**
- II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;
- II.2. provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina <sup>(1)</sup> che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;
- <sup>(1)</sup> [II.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
- <sup>(1) oppure</sup> [II.3. soddisfano i requisiti indicati nell'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie <sup>(2)</sup> richieste dallo Stato membro di destinazione;]
- <sup>(1)</sup> [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE e di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
- <sup>(1) oppure</sup> [II.4. per quanto riguarda gli embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti indicati nella direttiva 92/65/CEE e nell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie <sup>(2)</sup> richieste dallo Stato membro di destinazione.]

Note

**Parte I**

Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12.

**Parte II**

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.

<sup>(2)</sup> Le garanzie addizionali previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (\*)

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. UVL:

Data:

Firma:

Timbro:

(\*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

## ALLEGATO V

**Modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'unione di partite di ovuli/embrioni di animali della specie suina**

PARTE A

Modello di certificato sanitario VA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari

UNIONE EUROPEA				Certificato per gli scambi intra UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale			I.6.				
				I.7.				
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione	
							I.11. Regione di destinazione	
							Codice	
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale			Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
				Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		
I.14.			I.15.					
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione			I.17.					
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Stato membro	
		Punto di uscita		Codice			Codice ISO	
		Punto di entrata		Numero del PIF			Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.29.			
		Punto di uscita		Codice				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce			Specie		Razza	Categoria	Identificazione del donatore	
			(Nome scientifico)				Data di raccolta	
							Numero di riconoscimento del gruppo	
							Quantità	

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni suini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> di cui sopra:		
II.1.	sono stati prodotti/raccolti <sup>(1)</sup> , trattati e immagazzinati da un gruppo <sup>(1)</sup> di raccolta/produzione <sup>(2)</sup> di embrioni che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.	soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
II.3.	provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, sezione 2, della direttiva 92/65/CEE;	
<sup>(1)</sup> [II.4.	sono embrioni concepiti in vivo che:	
II.4.1.	sono il risultato di inseminazione artificiale utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;	
II.4.2.	sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:	
<sup>(1)</sup>	[elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e sono stati lavati con tripsina;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup> [II.4.	sono embrioni concepiti in vitro/micromanipolati <sup>(1)</sup> che:	
II.4.1.	sono il risultato di fecondazione in vitro utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 90/429/CEE;	
II.4.2.	sono originari di uno Stato membro o di una sua regione:	
<sup>(1)</sup>	[elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e le femmine donatrici degli ovuli utilizzati per la loro produzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]	
<sup>(1) oppure</sup>	[non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti embrioni sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]	

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni suini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) oppure [II.4. sono ovuli derivati in vivo originari di uno Stato membro o di una sua regione:</p> <p>(<sup>1</sup>) [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato I della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati nell'allegato II della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e provengono da femmine donatrici conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE e detti ovuli sono destinati a uno Stato membro o una sua regione non elencati negli allegati I o II della decisione 2008/185/CE;]]</p> <p>II.5. sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p> <p><i>Note</i></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.</p> <p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni di cui alla casella I.12.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a></p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:</p> <p>(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		

## PARTE B

Modello di certificato sanitario VB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie suina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		I.13. Luogo di destinazione		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>	
	Nome		N. di riconoscimento		Azienda <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento	
	Indirizzo				Nome			
	Codice postale				Indirizzo			
I.14.				I.15.				
I.16. Mezzo di trasporto		I.17.						
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Treno <input type="checkbox"/>				
Automezzo <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>						
Identificazione								
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				05 11 99 85				
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli				
Ambiente <input type="checkbox"/>				Di refrigerazione <input type="checkbox"/>		Di congelazione <input type="checkbox"/>		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:								
Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>						
Paese terzo		Codice ISO		Stato membro		Codice ISO		
Punto di uscita		Codice		Stato membro		Codice ISO		
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.						
Paese terzo		Codice ISO						
Punto di uscita		Codice						
I.30.								
I.31. Identificazione della merce								
Specie		Razza		Categoria		Marchio di identificazione		
(nome scientifico)				Data di raccolta		Numero di riconoscimento del gruppo		
						Quantità		

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni suini — Parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1. gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> di cui sopra:		
II.1.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati nel rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE;		
II.1.2. provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, della direttiva 92/65/CEE;		
II.1.3. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo III, della direttiva 92/65/CEE;		
<sup>(1)</sup> II.2. per quanto riguarda gli embrioni:		
II.2.1. lo sperma utilizzato per la fecondazione soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 90/429/CEE;		
II.2.2. gli embrioni sono stati lavati con tripsina <sup>(2)</sup> .]		
<sup>(1)</sup> oppure II.2. per quanto riguarda gli ovuli, essi provengono da femmine donatrici della specie suina che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1 della decisione 2008/185/CE <sup>(2)</sup> .]		
<i>Note</i>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.		
Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.		
Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31: categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni, indicato nella casella I.12.		
<b>Parte II:</b>		
<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.		
<sup>(2)</sup> Tale condizione si applica soltanto a ovuli ed embrioni originari di uno Stato membro o di una sua regione non elencati negli allegati I e II della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19) e destinati a uno Stato membro o a una sua regione ivi elencati. Si applica inoltre ai movimenti da Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE a Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale (*)		
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
Unità veterinaria locale:	N. UVL:	
Data:	Firma:	
Timbro:		
(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

**relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione**

[notificata con il numero C(2010) 5781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/471/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina (di seguito «i prodotti di cui trattasi»). Essa prevede che i prodotti di cui trattasi possano essere importati nell'Unione soltanto se provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma o da gruppi di raccolta e di produzione di embrioni che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.
- (2) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina <sup>(2)</sup> stabilisce appunto un elenco dei paesi o delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti di cui trattasi. A fini di coerenza e uniformità della legislazione dell'Unione, è opportuno tener conto di tale elenco nella presente decisione.
- (3) La direttiva 92/65/CEE, quale modificata dalla direttiva 2008/73/CE <sup>(3)</sup>, ha introdotto una procedura semplificata di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione.
- (4) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce per i prodotti di cui trattasi alcune nuove condizioni che si applicano dal 1° settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare — insieme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(5)</sup> — agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- (5) Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi — modelli che tengano conto delle modifiche che la direttiva 2008/73/CE e il regolamento (UE) n. 176/2010 hanno apportato alla direttiva 92/65/CEE.
- (6) È altresì opportuno stabilire disposizioni applicabili alle importazioni nell'Unione delle riserve esistenti dei prodotti di cui trattasi, ove tali prodotti siano conformi alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 176/2010. Occorre pertanto stabilire modelli di certificati sanitari a sé stanti per le importazioni di partite dei prodotti di cui trattasi raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati a norma dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE anteriormente al 1° settembre 2010.
- (7) Attualmente è impossibile fissare una data per l'esaurimento delle riserve esistenti, data la capacità di immagazzinamento a lungo termine dei prodotti di cui trattasi. Non è quindi possibile stabilire una data di cessazione dell'uso di quei modelli di certificati sanitari per le riserve esistenti.
- (8) Per garantire la piena tracciabilità dei prodotti di cui trattasi, è opportuno che la presente decisione stabilisca i modelli dei certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie equina raccolto in centri di raccolta dello sperma riconosciuti e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.<sup>(2)</sup> GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.<sup>(4)</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

sperma, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo faccia o non faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento.

- (9) A fini di coerenza e semplificazione della legislazione dell'Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per l'importazione dei prodotti di cui trattasi tengano conto della decisione 2007/240/CE<sup>(1)</sup> che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale si basino sui modelli unici di certificato veterinario che figurano nel suo allegato I.
- (10) È opportuno inoltre che le partite dei prodotti di cui trattasi importati nell'Unione dalla Svizzera siano accompagnate dai certificati sanitari redatti conformemente ai modelli utilizzati per gli scambi intra UE di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e contenuti nella decisione 2010/470/UE del 26 agosto 2010 della Commissione che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina<sup>(2)</sup>, con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punti 8 e 9, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>(3)</sup>.
- (11) Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale<sup>(4)</sup>, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio<sup>(5)</sup>.
- (12) Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale<sup>(6)</sup>, approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio<sup>(7)</sup>.
- (13) Ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario abrogare gli atti dell'Unione che stabiliscono attualmente le condizioni di certificazione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi nell'Unione. Devono pertanto essere abrogate la decisione 96/539/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veteri-

naria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino<sup>(8)</sup> e la decisione 96/540/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di ovuli ed embrioni di animali della specie equina<sup>(9)</sup>.

- (14) Infine è ora superata e va abrogata la decisione 2004/616/CE della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi<sup>(10)</sup>.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione stabilisce alcune norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina.

Contiene i modelli di certificati sanitari da utilizzare per le importazioni di tali prodotti nell'Unione.

#### Articolo 2

##### Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;
- b) provengano da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzino dello sperma, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
  - i) MODELLO 1, contenuto nella sezione A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
  - ii) MODELLO 2, contenuto nella sezione B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1° settembre 2010, e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;

<sup>(1)</sup> GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 230 dell'11.9.1996, pag. 28.

<sup>(10)</sup> GU L 278 del 27.8.2004, pag. 64.

iii) MODELLO 3, contenuto nella sezione C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

#### Articolo 3

##### **Importazioni di ovuli ed embrioni**

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione;
- b) provengano da un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

#### Articolo 4

##### **Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione europea**

1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

- a) non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
- b) di stato sanitario inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

#### Articolo 5

##### **Abrogazione**

Le decisioni 96/539/CE, 96/540/CE e 2004/616/CE sono abrogate.

#### Articolo 6

##### **Decorrenza di efficacia**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

#### Articolo 7

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Modelli di certificati sanitari per le importazioni di sperma di animali della specie equina

## PARTE 1

## Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all'allegato I, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
---	---

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

## PARTE 2

## Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
			I.3. Autorità centrale competente							
			I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo				N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE					
					I.17.					
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
						05 11 99 85		I.20. Quantità		
	I.21.					I.22. Numero di colli				
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24.				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>										
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>					I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
Paese terzo		Codice ISO								
I.28. Identificazione della merce										
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore		Data di raccolta		N. di riconoscimento del centro		Quantità	

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore <sup>(2)</sup> .....,  
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma <sup>(3)</sup> in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;

II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:

II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE<sup>(4)</sup>, in quella parte del territorio del paese esportatore che:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,
- era indenne da encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- era indenne da morva e durina da sei mesi;

II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:

<sup>(1)</sup> [II.2.2.1. non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:

- da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,
- da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti,
- da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso,
- da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
- da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]

<sup>(1) oppure</sup> [II.2.2.1. tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]

II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.3. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,

## PAESE:

## Sperma equino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,		
	— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;		
( <sup>1</sup> )	[II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da almeno sei mesi, da stomatite vescicolare (SV);]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.3.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue ( <sup>4</sup> ) prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro;]		
	II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;		
II.4.	lo sperma di cui sopra è stato raccolto da stalloni donatori che:		
	II.4.1. non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;		
	II.4.2. per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha presentato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;		
	II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo dei campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;		
	II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE ed eseguiti su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:		
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> )	[II.4.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
( <sup>1</sup> ) ( <sup>5</sup> ) oppure	[II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]		
e	( <sup>1</sup> ) [II.4.4.2. una prova di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]		
e	II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;		
	II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di test ( <sup>6</sup> ) di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3:		
	II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.		
	I test descritti al punto II.4.4 sono stati eseguiti su campioni prelevati ( <sup>4</sup> ) anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;		



## PAESE:

## Sperma equino – Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p>(<sup>1</sup>) oppure [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (<sup>2</sup>):</p> <p>.....</p> <p>..... ;]</p> <p>II.6. lo sperma di cui al presente certificato è stato:</p> <p>II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.6.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p>		
<i>Note</i>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.		
Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.		
Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;		
la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		
il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.		
<b>Parte II:</b>		
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.		
Abbreviazioni:		
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.	
AIE-1	primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).	
AIE-2	secondo test per l'AIE.	
AVE-B1	primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue.	
AVE-B2	secondo test per l'AVE su un campione di sangue.	
AVE-S1	primo test per l'AVE su un campione di sperma.	
AVE-S2	secondo test per l'AVE su un campione di sperma.	
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione.	
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11.	

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.					
CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione									
CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21									
Istruzioni									
Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.									
Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.									
Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o al punto II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.									
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Stomatite vescicolare (SV) II.3.2	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.4.4.1	Arterite virale degli equidi (AVE) II.4.4.2		Metrice contagiosa degli equidi (CEM) II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22
<p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(<sup>3</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/equine/index_en.htm</a></p> <p>(<sup>4</sup>) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(<sup>5</sup>) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(<sup>6</sup>) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(<sup>7</sup>) Inserire il nome degli antibiotici e le concentrazioni.</p> <p>(<sup>8</sup>) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>									
Veterinario ufficiale (*)									
Nome e cognome (in stampatello):						Titolo e qualifica:			
Data:						Firma:			
Timbro:									
(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.									

## Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e/o immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
						I.20. Quantità		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.		
I.25. Merce certificata per  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità		

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

III sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore <sup>(2)</sup> .....,  
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea:

II.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;

II.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE <sup>(6)</sup>, in una parte del territorio <sup>(1)</sup> del paese esportatore che, il giorno della raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE,
- encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- morva e durina da sei mesi;

II.1.3. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto ad alcun divieto di polizia sanitaria che comportasse una delle seguenti condizioni:

II.1.3.1. se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

- nel caso dell'encefalomielite equina: sei mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia,
- nel caso dell'anemia infettiva degli equidi: per il tempo necessario ad eseguire, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di tre mesi sui capi superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti,
- nel caso della stomatite vescicolare: sei mesi,
- nel caso della rabbia: un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
- nel caso del carbonchio ematico: 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;

II.1.3.2. se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;

II.1.4. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.2. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio <sup>(1)</sup> del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da:

- peste equina a norma della legislazione UE,
- encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- morva da sei mesi,
- durina da sei mesi;

<sup>(1)</sup> [II.2.2. erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da sei mesi, da stomatite vescicolare;]

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(<sup>1</sup>) oppure [II.2.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro, e precisamente in data ..... (<sup>4</sup>);]</p>		
<p>II.2.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3;</p>		
<p>II.3. lo sperma di cui sopra è stato raccolto da stalloni donatori che:</p>		
<p>II.3.1. alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p>		
<p>II.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;</p>		
<p>II.3.3. negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di arterite virale degli equidi;</p>		
<p>II.3.4. negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;</p>		
<p>II.3.5. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;</p>		
<p>II.3.6. sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7:</p>		
<p>II.3.6.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi, con esito negativo (<sup>3</sup>);</p>		
<p>(<sup>1</sup>) [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]</p>		
<p>(<sup>1</sup>) oppure [II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma;]</p>		
<p>II.3.6.3. un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni, a sette giorni d'intervallo, mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p>		
<p>II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test (<sup>5</sup>):</p>		
<p>II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p>		
<p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni prelevati in data ..... (<sup>4</sup>) e in data ..... (<sup>4</sup>), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p>		
<p>II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p>		
<p>I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni in data ..... (<sup>4</sup>) e in data ..... (<sup>4</sup>), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;</p>		
<p>Il test di cui al punto II.3.6.1 è stato da ultimo eseguito su un campione di sangue prelevato non oltre 120 giorni prima della raccolta dello sperma in data ..... (<sup>4</sup>).</p>		
<p>Il test di cui al punto II.3.6.2 è stato da ultimo eseguito.</p>		
<p>(<sup>1</sup>) [non oltre 30 giorni prima della raccolta dello sperma in data ..... (<sup>4</sup>);]</p>		
<p>(<sup>1</sup>) oppure [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stata confermata da un test di isolamento del virus eseguito non più di un anno prima della raccolta dello sperma in data ..... (<sup>4</sup>);]</p>		

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data .....<sup>(4)</sup> e in data .....<sup>(4)</sup>;</p> <p>II.4. lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitoli II e III della direttiva 92/65/CEE.</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p><b>Parte I:</b></p>		
<p>Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.</p>		
<p>Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.</p>		
<p>Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p>		
<p>Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p>		
<p>la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p>		
<p>il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11.</p>		
<p><b>Parte II:</b></p>		
<p><sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p><sup>(2)</sup> Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p>		
<p><sup>(3)</sup> Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p>		
<p><sup>(4)</sup> Indicare la data.</p>		
<p><sup>(5)</sup> Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p>		
<p><sup>(6)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello):</p>		<p>Titolo e qualifica:</p>
<p>Data:</p>		<p>Firma:</p>
<p>Timbro:</p>		
<p>_____</p>		
<p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

## Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. Regione di origine  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. N. di certificati originali annessi			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
	I.25. Merce certificata per  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>		I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
	Paese terzo		Codice ISO					
	I.28. Identificazione della merce							
	Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità	

## PAESE:

## Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore <sup>(2)</sup> .....,  
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro <sup>(3)</sup> di cui alla casella I.11. e presso il quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea è stato immagazzinato:

<sup>(1)</sup> [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 1, della medesima direttiva;]

<sup>(1) oppure</sup> [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, della direttiva 92/65/CEE ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 2, della medesima direttiva;]

II.2. lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:

II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(4)</sup> gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, il quale è:

<sup>(1)</sup> [situato nel paese esportatore;]

<sup>(1) oppure</sup> [situato in ..... <sup>(2)</sup>, ed è stato importato nel paese esportatore a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma di animali della specie equina nell'Unione europea a norma della direttiva 92/65/CEE;]

II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte:

<sup>(1)</sup> [nel modello 1 dell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE <sup>(5)</sup>];

<sup>(1) oppure</sup> [nel modello 2 dell'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE <sup>(5)</sup>];

<sup>(1) oppure</sup> [nella decisione 95/539/CE della Commissione <sup>(5)</sup>];

II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni che rispettano quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;

II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note

**Parte I:**

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma o al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui lo sperma è spedito.

Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.

Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.

**PAESE:****Sperma equino — Sezione C**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(3) Solo i centri riconosciuti di raccolta o magazzinaggio dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</a></p> <p>(4) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sui siti della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</a></p> <p>(5) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, al centro di spedizione dello sperma di cui alla casella I.11.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p> <hr/> <p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

## ALLEGATO II

**Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina**

## PARTE 1

**Note esplicative per la compilazione dei certificati**

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
--	---

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

## PARTE 2

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo di raccolta/di produzione di embrioni riconosciuto

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo                      Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del gruppo	Quantità		

## PAESE:

## Ovuli/embrioni equini

Il. Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato	Il.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore <sup>(2)</sup> ..... <div style="text-align: right;"><i>(nome del paese esportatore)</i></div>		
certifica quanto segue:		
Il.1. Gli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> di cui sopra:		
Parte II: Certificazione	Il.1.2.	sono stati raccolti <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> dal gruppo <sup>(3)</sup> descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;
	Il.1.3.	sono stati raccolti <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;
	Il.1.4.	sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;
	Il.1.5.	sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato al punto II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;
	Il.1.6.	provengono da giumente donatrici che:
	Il.1.6.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE <sup>(8)</sup> , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE <sup>(8)</sup>,</li> <li>— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni;</li> <li>— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;</li> </ul>
	<sup>(1)</sup> oppure	Il.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno sei mesi;]
	<sup>(1)</sup> or	Il.1.6.2. nei 30 giorni precedenti la raccolta sono state sottoposte a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato in data ..... <sup>(4)</sup> ;
	<sup>(1)</sup> oppure	Il.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE <sup>(8)</sup> , e in particolare:]
	<sup>(1)</sup> or	Il.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e – nel caso di ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> , congelati – sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE <sup>(8)</sup> e in particolare:]
<sup>(1)</sup> oppure	Il.1.6.3.1. non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne: <ul style="list-style-type: none"> <li>— da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia;</li> <li>— da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli equidi infetti;</li> <li>— da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso;</li> <li>— da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;</li> <li>— da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso]</li> </ul>	
<sup>(1)</sup> oppure	Il.1.6.3.1. tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui previa distruzione degli animali i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	

PAESE:		Ovuli/embrioni equini
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
II.1.6.4.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in nessuna delle quali sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi da almeno 60 giorni;	
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6 e II.1.6.7 e la raccolta di ovuli ed embrioni;	
II.1.6.6.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data <sup>(4)</sup> , nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito da ultimo su un campione di sangue prelevato in data on <sup>(4)</sup> , non oltre 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni <sup>(5)</sup> ;	
II.1.6.7.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della Taylorella equigenitalis, dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estratti consecutivi in data ... <sup>(4)</sup> e in data ... <sup>(4)</sup> , e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estratti dalla cervice endometriale in data ..... <sup>(4)</sup> ;	
II.1.6.8.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
II.1.6.9.	alla data della raccolta gli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.1.7.	sono stati raccolti <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta <sup>(1)</sup> /produzione <sup>(1)</sup> di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;	
II.1.8.	sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta <sup>(1)</sup> /produzione <sup>(1)</sup> e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale <sup>(1)</sup> /fecondazione in vitro <sup>(1)</sup> utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto figura alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I della medesima decisione <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> ;	
II.3.	gli ovuli utilizzati per la produzione in vivo degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato <sup>(1)</sup> .	
<i>Note</i>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, e che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</a>	
Casella I.22:	il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.	
Casella I.23:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.	
Casella I.28:	categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati;	
	l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;	
	dla data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;	
	il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, e che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</a>	

PAESE:		Ovuli/embrioni equini
Il.	Informazioni sanitarie	Il.a. N. di riferimento del certificato
		Il.b.
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione in provenienza dai quali sono parimenti autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, secondo quanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.</p> <p>(<sup>3</sup>) Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti, elencati – conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio – sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm</a></p> <p>(<sup>4</sup>) Indicare la data.</p> <p>(<sup>5</sup>) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(<sup>6</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sui siti della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/equine/index_en.htm</a></p> <p>(<sup>7</sup>) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(<sup>8</sup>) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		
<p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2010

## relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione

[notificata con il numero C(2010) 5780]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/472/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, alinea e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina (di seguito «i prodotti»). Secondo questa direttiva possono essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti dai paesi terzi compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della stessa direttiva.
- (2) La decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione<sup>(2)</sup> stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti in questione.
- (3) La direttiva 92/65/CEE, modificata dalla direttiva 2008/73/CE<sup>(3)</sup>, ha introdotto una procedura semplificata

di redazione degli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni situati nei paesi terzi, autorizzati a effettuare esportazioni dei prodotti nell'Unione.

- (4) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE, quale modificato dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione<sup>(4)</sup>, stabilisce inoltre per i prodotti interessati alcune nuove condizioni che si applicano dal 1° settembre 2010. Introduce norme relative ai centri di magazzinaggio dello sperma e condizioni particolareggiate per il loro riconoscimento e la loro sorveglianza. Detta anche condizioni particolareggiate per il riconoscimento e la sorveglianza dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni, per la raccolta e il trattamento di embrioni concepiti in vivo e per la produzione e il trattamento di embrioni fecondati in vitro e di embrioni micromanipolati. Modifica anche le condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina.
- (5) Risulta pertanto necessario stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per le importazioni dei prodotti nell'Unione in modo da tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 92/65/CEE dalla direttiva 2008/73/CE e dal regolamento (UE) n. 176/2010.
- (6) È opportuno inoltre che le partite dei prodotti, importate nell'Unione dalla Svizzera, siano accompagnate da certificati sanitari redatti conformemente ai modelli, utilizzati per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina e contenuti nella decisione 2010/470/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina<sup>(5)</sup>, con gli adattamenti di cui all'allegato 11, appendice 2, capo IX(B), punto 7, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

- (7) Nell'applicazione della presente decisione è opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(1)</sup>, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (8) Nell'applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto delle condizioni di certificazione specifiche e dei modelli di attestati di sanità che possono essere stabiliti in conformità all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(3)</sup>, approvato con la decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (9) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2008/635/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (10) Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2008/635/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- b) provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzino dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato:
- i) modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- ii) modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.
- Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;
- d) soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

### Articolo 3

#### Importazioni di ovuli ed embrioni

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

La presente decisione istituisce un elenco di paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di sperma, ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina.

Inoltre stabilisce le prescrizioni di certificazione per l'importazione di tali prodotti nell'Unione.

#### Articolo 2

##### Importazioni di sperma

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I;

- a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato III;
- b) provengono da un gruppo riconosciuto di raccolta e di produzione di embrioni, compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
- c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;

- d) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

<sup>(1)</sup> GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

*Articolo 4***Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione**

1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:

- a) non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
- b) di qualifica sanitaria inferiore.

2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

*Articolo 5***Abrogazione**

La decisione 2008/635/CE è abrogata.

*Articolo 6***Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2011 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di giacenze dei seguenti prodotti:

- a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva

92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredato di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE;

- b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredati di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato VI della decisione 2008/635/CE.

*Articolo 7***Decorrenza di efficacia**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina**

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Ulteriori garanzie
AU	Australia		Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.4.9 e II.4.10 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.
CA	Canada	Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(1)</sup> .	È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.
CH	Svizzera <sup>(2)</sup>		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.4.9 del certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

## ALLEGATO II

## PARTE 1

## Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2. e alla casella II.a. del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
---	---

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

## PARTE 2

**Modelli di certificati sanitari per le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina****Sezione A**

MODELLO 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

**PAESE:****Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice			
				I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE  I.17.				
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice della merce (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
				I.20. Quantità			
I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
I.25. Merce certificata per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
Paese terzo		Codice ISO					
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)	Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità		

## PAESE:

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

II.1. il paese esportatore .....  
(nome del paese esportatore) <sup>(2)</sup>

II.1.1. è rimasto indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie nello stesso periodo;

II.1.2. è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per questa malattia nello stesso periodo;

II.2. il centro di cui alla casella I.11. presso il quale lo sperma da esportare è stato raccolto e immagazzinato:

II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.3. gli ovini/caprini <sup>(1)</sup> presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.3.1. prima della loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3.,

<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> o [II.3.1.1. provengono dal territorio descritto alla casella I.8., che è stato ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi (*B. melitensis*), e]

<sup>(1)</sup> o [II.3.1.1. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]

<sup>(1)</sup> o [II.3.1.1. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, (*B. melitensis*) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro questa malattia, ad eccezione di quelli che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti ad almeno due test <sup>(3)</sup>, i cui risultati sono stati negativi, effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo su campioni prelevati il ..... (data) e il ..... (data), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nel locale di quarantena, e]

e non sono stati precedentemente mantenuti in un'azienda di qualifica sanitaria inferiore;

II.3.1.2. sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) nel corso degli ultimi 12 mesi,

<sup>(1)</sup> e [gli ovini sono stati sottoposti, nel corso dei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3., a un test di fissazione del complemento, o a qualunque altro test avente una sensibilità e una specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]

II.3.1.3. a conoscenza del sottoscritto e conformemente alla dichiarazione scritta fatta dal proprietario, non provengono da aziende, e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali le seguenti malattie sono state clinicamente constatate nel corso dei periodi sottoindicati che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3:

a) agalassia contagiosa della pecora o della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides* «large colony»), negli ultimi sei mesi,

b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,

c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e

<sup>(1)</sup> o [d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi tre anni;]

<sup>(1)</sup> o [d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]

## PAESE:

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3.1.4. rientrano in un sistema ufficiale per la notifica delle malattie menzionato al punto II.3.1.3.;</p> <p>II.3.2. sono stati sottoposti ai seguenti test, eseguiti su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena menzionato al punto II.3.3., con risultato negativo per ogni test ad eccezione del test per la malattia di Border di cui al terzo trattino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;</li> <li>— epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate;</li> <li>— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 1.4, lettera c) della direttiva 92/65/CEE;</li> </ul> <p>II.3.3. sono stati posti in quarantena per un periodo di almeno 28 giorni e almeno 21 giorni dopo che sono stati ammessi all'apposito impianto, specificamente approvato a tal fine dall'autorità competente, e nel quale si trovavano soltanto animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria:</p> <p>II.3.3.1. sono stati sottoposti ai seguenti test, con esito negativo, effettuati dal laboratorio approvato dall'autorità competente del paese di esportazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;</li> <li>— epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate;;</li> </ul> <p>II.3.3.2. sono stati sottoposti a test, effettuati dal laboratorio approvato dall'autorità competente del paese esportatore, per la malattia di Border conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 1.6 della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, almeno una volta all'anno a test di routine per l'individuazione delle seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;</li> <li>— epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o qualunque altro test avente sensibilità e specificità equivalenti documentate, solo per gli ovini;</li> <li>— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II(II), punto 5, lettera c) della direttiva 92/65/CEE;</li> </ul> <p>II.4. lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da montoni/caproni <sup>(1)</sup> donatori che:</p> <p>II.4.1. sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro;</p> <p>II.4.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno di ammissione al centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno in cui è stato raccolto lo sperma;</p> <p><sup>(1)</sup> o [II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]</p> <p><sup>(1)</sup> o [II.4.3. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di 5 paillettes) è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica;]</p> <p>II.4.4. sono rimasti ininterrottamente in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, in caso di raccolte di sperma fresco;</p> <p>II.4.5. non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nel locale di quarantena descritto al punto II.3.3 fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;</p>		

## PAESE:

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.4.6. sono rimasti all'interno di centri riconosciuti di raccolta dello sperma:		
	II.4.6.1. che sono rimasti indenni da afta epizootica per almeno i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e 30 giorni dopo tale raccolta ovvero, nel caso di sperma fresco, sino alla data di spedizione, e che sono situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri nella quale non vi sono stati casi di afta epizootica per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma;		
	II.4.6.2. che sono rimasti indenni da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), da epididimite contagiosa ( <i>B. ovis</i> ), carbonchio o rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma oppure, nel caso di sperma fresco, sino alla data della spedizione;		
(1) o	[II.4.7. sono rimasti nel paese di esportazione durante almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma da esportare;]		
(1) o	[II.4.7. nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione verso l'Unione europea e sono stati importati nel paese esportatore, almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, da ..... (2);]		
(1) o	[II.4.8. sono rimasti in un paese o in una zona indenne da virus della febbre catarrale ovina per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) o	[II.4.8. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne da virus della febbre catarrale ovina, in una zona stagionalmente indenne per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) o	[II.4.8. sono stati protetti dal <i>Culicoides</i> per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) o	[II.4.8. sono stati sottoposti a un test sierologico di ricerca degli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri), con esito negativo almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma;]		
(1) o	[II.4.8. sono stati sottoposti a un test d'identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri), con esito negativo sui campioni di sangue prelevato il giorno della raccolta dello sperma e almeno ogni sette giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il periodo di raccolta dello sperma e sono stati protetti dal <i>Culicoides</i> durante la raccolta dello sperma;]		
(1) o	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore (5) che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
(1) o	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore (5) in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test di immunodiffusione su gel di agar o a un test di immunoassorbimento enzimatico competitivo (6) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopra elencati, test effettuati in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima e almeno 21 giorni dopo la raccolta dello sperma;]		
(1) o	[II.4.10. erano residenti nel paese esportatore (5) che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]		
(1) o	[II.4.10. erano residenti nel paese esportatore (5) e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test di immunodiffusione su gel di agar e a un test di sieroneutralizzazione per il virus di Akabane e il virus di Aino, test effettuati da un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima e almeno 21 giorni dopo la raccolta dello sperma;]		
	II.5. lo sperma destinato all'esportazione:		
	II.5.1. è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte dell' autorità competente del paese esportatore;		
	II.5.2. è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato D, capitolo III(I) della direttiva 92/65/CEE;		
(1) o	[II.5.3. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
(1) o	[II.5.3. risulta conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001, ed è destinato a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie (7) richieste dallo Stato membro di destinazione.]		

## PAESE:

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.5.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(I), punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.6. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]</p> <p>(<sup>1</sup>) o [II.6. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici in modo da raggiungere una concentrazione nella diluizione finale dello sperma non inferiore a (<sup>8</sup>):</p> <p>.....]</p>		
<i>Note</i>		
<b>Parte I</b>		
<p>Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui è stato raccolto lo sperma ed elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p>		
<p>Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.</p>		
<p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p>		
<p>Casella I.28: specie: scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus», a seconda dei casi.</p> <p>L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11.</p>		
<b>Parte II</b>		
<p>(<sup>1</sup>) Cancellare la menzione non pertinente.</p>		
<p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p>		
<p>(<sup>3</sup>) I test devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p>		
<p>(<sup>4</sup>) Solo per un territorio che reca l'indicazione «V» nella sesta colonna dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010 pag. 1) come da ultimo modificato.</p>		
<p>(<sup>5</sup>) Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p>		
<p>(<sup>6</sup>) Gli standard per le prove diagnostiche per il virus dell'EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri).</p>		
<p>(<sup>7</sup>) Le ulteriori garanzie previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).</p>		
<p>(<sup>8</sup>) Inserire le denominazioni e le concentrazioni.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p> <p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

## Sezione B

MODELLO 2 — Certificato sanitario per lo sperma spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
				I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento  N. di riconoscimento  N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE			
		I.17. N. di certificati originali annessi				
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		
				I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.		
I.25. Merce certificata per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
Paese terzo		Codice ISO				
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Razza	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del centro	Quantità

## PAESE:

## Sperma ovino e caprino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del ....., certifica quanto segue:  
(nome del paese esportatore) <sup>(2)</sup>

- II.1. il centro <sup>(3)</sup> di cui alla casella I.11. presso il quale lo sperma da esportare nell'Unione europea è stato immagazzinato:
- <sup>(1)</sup> o
- e II.1.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
- e II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
- <sup>(1)</sup> o
- e II.1.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 2, della direttiva 92/65/CEE;
- e II.1.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(II), punto 2, della direttiva 92/65/CEE.
- II.2. lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:
- II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma <sup>(4)</sup> gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I(I), punto 1, e capitolo I(II), punto 1, della direttiva 92/65/CEE, e
- <sup>(1)</sup> o [situato nel paese esportatore;]
- <sup>(1)</sup> e/o [situato in ..... <sup>(5)</sup>];
- e è stato importato nel paese di esportazione a condizioni altrettanto rigorose quanto quelle previste per l'importazione di sperma di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione europea di cui alla direttiva 92/65/CEE;
- II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11. a condizioni altrettanto rigorose quanto quelle previste dall'allegato II, sezione A, parte 2 della decisione 2010/472/UE <sup>(6)</sup>;
- II.2.3. è stato immagazzinato secondo le prescrizioni dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE;
- II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(I), punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

## Note

## Parte I

Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di magazzino dello sperma, da cui è stato spedito lo sperma.

Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro descritto nella casella I.11. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati deve essere allegata al presente certificato.

Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

**PAESE:****Sperma ovino e caprino — Sezione B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la menzione non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(<sup>3</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p> <p>(<sup>4</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p> <p>(<sup>5</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e gli Stati membri UE.</p> <p>(<sup>6</sup>) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato la spedizione dello sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto al centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma descritto nella casella I.11.</p>		
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		
<p>(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		

## ALLEGATO III

**Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Ulteriori garanzie
AU	Australia		Sono obbligatorie le ulteriori garanzie relative ai test stabilite dai punti II.2.6 e II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.
CA	Canada	Territorio come descritto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(1)</sup> , come modificato da ultimo.	È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.
CH	Svizzera <sup>(2)</sup>		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria l'ulteriore garanzia relativa ai test stabilita al punto II.2.7 del certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2.

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

## ALLEGATO IV

## PARTE 1

## Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni</p> <p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p> <p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p> <p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p> <p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio <sup>(1)</sup></p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> <p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p> <p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
--	--

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

## PARTE 2

## Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale		
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE			
			I.17.			
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		
				I.20. Quantità		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.		
I.25. Merce certificata per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
Paese terzo		Codice ISO				
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	N. di riconoscimento del gruppo	Quantità

## PAESE:

## Ovuli/embrioni ovini e caprini

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:		
II.1.	il paese esportatore ..... (nome del paese esportatore) <sup>(2)</sup>	
II.1.1.	è rimasto indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> da esportare e fino alla data della spedizione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie durante lo stesso periodo;	
<sup>(1)</sup> o	[II.1.2. è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo;]	
<sup>(1)</sup> o	[II.1.2. non è rimasto indenne da afta epizootica nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> e/o è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo, che le femmine donatrici provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta e nessun animale di una specie sensibile ha presentato segni clinici di tale malattia nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> e almeno nel corso dei 30 giorni che hanno seguito tale raccolta, e che gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida;]	
II.2.	Gli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione	
II.2.1.	sono stati raccolti/prodotti <sup>(1)</sup> e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica, di stomatite vescicolosa o di febbre della Rift Valley nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
II.2.2.	sono stati costantemente immagazzinati in locali riconosciuti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica, di stomatite vescicolosa o di febbre della Rift Valley tra il momento della loro raccolta e i 30 giorni che l'hanno seguita;	
II.2.3.	sono stati raccolti/prodotti <sup>(1)</sup> dal gruppo descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e controllato conformemente all'allegato D, capitolo I(III) della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.4.	soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), della direttiva 92/65/CEE;	
II.2.5.	provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina <sup>(1)</sup> che:	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.1. sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale ovina almeno durante i 60 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> ;	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.1. sono rimaste, nel periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale ovina, in una zona stagionalmente indenne;]	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.1. sono state protette dal <i>Culicoides</i> almeno durante i 60 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> e durante la raccolta;]	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.1. sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico di ricerca degli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> ;	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.1. sono state sottoposte, con esito negativo, a un test d'identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale ovina, praticato conformemente al <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) su campioni di sangue prelevato il giorno della raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> o il giorno della macellazione;]	
II.2.5.2.	a conoscenza del sottoscritto e conformemente alla dichiarazione scritta effettuata dal proprietario, non provengono da aziende, e non sono state in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali le seguenti malattie sono state clinicamente constatate nel corso dei periodi sottoindicati che hanno preceduto la raccolta degli ovuli/embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione:	
	(a) agalassia contagiosa della pecora o della capra ( <i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi,	

## PAESE:

## Ovuli/embrioni ovini e caprini

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;		
	(c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e		
( <sup>1</sup> ) o	[(d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi tre anni;]		
( <sup>1</sup> ) o	[(d) Maedi/Visna per gli ovini o artrite/encefalite virale caprina per i caprini, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]		
	II.2.5.3. rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie menzionato al punto II.2.5.2.;		
	II.2.5.4. non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno della raccolta degli ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> )		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.5.5. provengono dal territorio descritto alla casella I.8., che è stato ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), e]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.5.5. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.5.5. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, ( <i>B. melitensis</i> ) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro questa malattia, ad eccezione di quelli che sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti ad almeno due test ( <sup>3</sup> ), i cui risultati sono stati negativi, effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo su campioni prelevati il ..... (data) e il ..... (data) l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> ).]		
e	non sono stati precedentemente mantenuti in un'azienda di qualifica sanitaria inferiore;		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.5.6. sono rimasti nel paese esportatore almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto la raccolta degli ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> ) destinati all'esportazione;]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.5.6. nei sei mesi precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> ) soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> ) destinati all'esportazione verso l'Unione europea e sono stati importati nel paese esportatore almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli/embrioni ( <sup>1</sup> ) da ..... ( <sup>2</sup> ).]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.6. sono stati raccolti/prodotti ( <sup>1</sup> ) nel paese esportatore ( <sup>5</sup> ), che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.6. sono stati raccolti/prodotti ( <sup>1</sup> ) nel paese esportatore ( <sup>5</sup> ) non sono stati oggetto di penetrazione a livello della zona pellucida e le femmine donatrici sono state sottoposte a un test, con esito negativo, di sieroneutralizzazione per il virus di Akabane e per il virus di Aino, effettuato su un campione di sangue prelevato almeno 21 giorni dopo la loro raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.7. sono stati raccolti/prodotti ( <sup>1</sup> ) nel paese esportatore ( <sup>5</sup> ), che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.7. sono stati raccolti/prodotti ( <sup>1</sup> ) nel paese esportatore ( <sup>5</sup> ) in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti per due volte, con esito negativo e a un intervallo inferiore a 12 mesi, a un test d'immunodiffusione su gel di agar o a una prova d'immunoassorbimento enzimatico competitivo ( <sup>6</sup> ) e a un test di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopra elencati, effettuati in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevato prima della raccolta degli ovuli/embrioni e non meno di 21 giorni dopo tale raccolta ( <sup>1</sup> ).]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.8. risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
( <sup>1</sup> ) o	[[II.2.8. risultano conformi alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), del regolamento (CE) n. 999/2001, e sono destinati a uno Stato membro che, per la totalità o per parte del suo territorio, gode dei vantaggi previsti dalle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A(I), lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori presentano, per quanto riguarda la scrapie, le garanzie previste dai programmi menzionati in tale lettera nonché le garanzie ( <sup>7</sup> ) richieste dallo Stato membro di destinazione.]		

**PAESE:****Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2.9. sono stati raccolti/prodotti <sup>(1)</sup> dopo la data di riconoscimento del gruppo di raccolta da parte delle autorità competenti del paese esportatore;</p> <p>II.2.10. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate durante un periodo minimo di 30 giorni immediatamente dopo la raccolta/produzione <sup>(1)</sup> e trasportati nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.2.11. sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III(II), punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p> <p><sup>(9)</sup> II.2.12. sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro <sup>(1)</sup> utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri riconosciuti di raccolta dello sperma a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno stato terzo elencato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE <sup>(8)</sup>.</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p><b>Parte I:</b></p>		
<p>Casella I.11: il luogo d'origine corrisponde al gruppo riconosciuto di raccolta/produzione degli embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p>		
<p>Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero di contenitori.</p>		
<p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p>		
<p>Casella I.28: specie: scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus» a seconda dei casi.</p> <p>Categoria: scegliere tra embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p>		
<p>Numero di riconoscimento del gruppo: corrisponde al gruppo riconosciuto di raccolta/produzione degli embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p>		
<p><b>Parte II:</b></p>		
<p><sup>(1)</sup> Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p><sup>(2)</sup> Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p>		
<p><sup>(3)</sup> I test devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p>		
<p><sup>(4)</sup> Solo per un territorio che reca l'indicazione «V» inella sesta colonna dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag.1).</p>		
<p><sup>(5)</sup> Vedere le note per il paese esportatore interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.</p>		
<p><sup>(6)</sup> Gli standard per le prove diagnostiche per il virus dell'EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri).</p>		
<p><sup>(7)</sup> Le ulteriori garanzie previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).</p>		
<p><sup>(8)</sup> Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:</p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a></p> <p><a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a></p>		
<p><sup>(9)</sup> Non si applica agli ovuli.</p>		

**PAESE:****Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale (*)</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		
(*) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.		









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT